

Quesito del giorno 12/10/2012:

L'art. 7 del capitolato speciale d'appalto dispone che l' "aggiudicatario" utilizzi mezzi di trasporto di particolare tipologia e debba fornire l'elenco dei mezzi di trasporto unitamente alla copia delle relative carte di circolazione.

Il decreto 25/7/2011 del Ministero dell'Ambiente al punto 5.5.3., che chiaramente ispira l'art. 7 del capitolato, indica invece l' "offerente" in luogo del l' "aggiudicatario" ed aggiunge alla frase ".... copia delle carte di circolazione" un ovvio "... se già disponibili".

La documentazione attestante il possesso dei mezzi di trasporto deve essere quindi fornita successivamente solo dalle aziende aggiudicatrici dell'appalto e non dalle aziende offerenti partecipanti al bando, che possono presentare nell'offerta tecnica esclusivamente la propria proposta in termini di utilizzo ed acquisizione futura ed a vario titolo di tali mezzi?

Risposta:

Si conferma quanto stabilito dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto avente per argomento "Trasporto e consegna", ovvero che gli atti ivi indicati devono essere esibiti solo dopo l'eventuale aggiudicazione.